

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio e turismo)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1985

Presidenza del Presidente **REBECCHINI**,
indi del Vice Presidente **LEOPIZZI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 5 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 8 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto» (1281)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
FONTANA (DC), relatore alla Commissione	2
LOPRIENO (Sin. Ind.)	2

«Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi» (1334)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE:

- Leopizzi (PRI)	6, 8, 9 e <i>passim</i>
- Rebecchini (DC)	3, 4
ALIVERTI (DC)	6
FELICETTI (PCI)	7

FIOCCHI (PLI), relatore alla Commissione .. Pag. 4,
5, 7 e *passim*

LOPRIENO (Sin. Ind.)

ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato

PACINI (DC)

PETRILLI (DC)

POLLIDORO (PCI)

«Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» (1350), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE	3
BAIARDI (PCI)	3

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

**Presidenza
del Presidente REBECCHINI**

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 5 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 8 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto» (1281)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 5 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 8 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto».

Riprendiamo la discussione sospesa il 13 novembre.

LOPRIENO. Mi sono interessato dal punto di vista tecnico dell'oggetto a cui si riferisce la normativa contenuta nel disegno di legge al nostro esame. Sono giunto ad una certa valutazione di carattere tecnico e ho scritto anche un breve rapporto che possibilmente la prossima volta distribuirò.

Sarebbe opportuno allora mettere tutti i colleghi della Commissione nella condizione di affrontare una esposizione del problema dal punto di vista tecnico, oltre che da quello economico. Sono giunte, da parte di diverse organizzazioni, opinioni contrastanti, motivate da argomentazioni tecniche anch'esse contrastanti. Perciò prego la Commissione di voler fissare una audizione su questi problemi, in modo da potere acquisire dati e scegliere poi immediatamente la soluzione più opportuna. Potremmo convocare due tecnici: uno della Stazione sperimentale degli oli e grassi di Milano, che fa capo al Ministero dell'industria, l'altro dell'Istituto superiore di sanità, cioè il professor Monacelli, che è un esperto del settore.

Attraverso l'audizione di queste due persone possiamo acquisire gli elementi tecnici di carattere generale necessari per arrivare a definire una normativa adeguata, che altri-

menti correremmo il rischio di invalidare, approvando una serie di indicazioni contrarie agli obiettivi del provvedimento, i quali consistono soprattutto nella difesa del consumatore, tramite la massima garanzia sulla qualità del prodotto che si vuole regolamentare con questo disegno di legge.

Quindi, alla ripresa dei lavori, consiglieri di procedere ad una audizione al fine di pervenire ad una conclusione immediata della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. A me sembra che, sulla istanza del senatore Loprieno, motivata dalle esigenze di ordine tecnico da lui espresse, si debba innanzi tutto sentire il parere del relatore; ma mi permetto di far presente allo stesso che, ove egli ritenesse di dover procedere a questo approfondimento della materia, si potrebbe operare in due modi: o procedere ad una audizione in Commissione, in base all'articolo 47 del Regolamento, ma senza estendere le audizioni al di là di quelle indicate dal senatore Loprieno, perchè se si volessero ascoltare altri organismi questo articolo del Regolamento non lo permetterebbe; oppure, meglio ancora, costituendo un Comitato ristretto il quale potrebbe procedere alle audizioni molto rapidamente per consentirci una conclusione dei lavori non appena riprenderanno le sedute il prossimo anno.

Innanzi tutto, però, è necessario sentire se il relatore ritiene utile questo approfondimento e come pensa di poter procedere.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Condivido le preoccupazioni del senatore Loprieno. Noi ritenevamo che il disegno di legge fosse assai semplice, ma abbiamo visto, attraverso una serie di incontri e di lettere, che il problema è piuttosto complesso, nel senso che la produzione dello strutto in Italia viene riferita soprattutto alla panificazione, e vi sono posizioni nettamente differenziate, anzi direi di scontro, fra chi produce il pane e le industrie che producono lo strutto.

D'altra parte, oltre che tra queste due categorie interessate, vi sono posizioni contrastanti anche nell'ambito scientifico. Allora sarei d'accordo sulla seconda soluzione da lei proposta, signor Presidente. Credo che in

10^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

sede di Comitato ristretto possiamo ascoltare le persone indicate dal senatore Loprieno; ma direi che bisogna impegnare anche i Ministeri della sanità e dell'agricoltura in questo senso.

Attualmente non è ancora pervenuto il parere della Commissione agricoltura. Il Presidente di essa ha dichiarato di essere favorevole all'emendamento che noi abbiamo preannunciato, teso a limitare allo strutto vergine l'impiego nella preparazione dei pani speciali. Ora, però, ci occorrono dei dati tecnico-scientifici, perchè non siamo ancora in grado (pur essendo tutti d'accordo sulla necessità di garantire il consumatore) di fare una precisa valutazione dal punto di vista tecnico, anzi ci sono pareri contrastanti. Il Comitato ristretto, comunque, mi sembra che possa consentire una maggiore libertà nella consultazione degli interessati.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che si conviene sulla costituzione di un Comitato ristretto incaricato di procedere alle previste audizioni. Prego, perciò, i vari Gruppi di far pervenire al più presto alla Presidenza la designazione dei rispettivi rappresentanti in seno al Comitato ristretto, di cui affido la presidenza al relatore Fontana che provvederà a coordinare il Comitato stesso, a procedere con molta rapidità alle audizioni di cui si è detto e a chiedermi, quando avrà espletato questi adempimenti, di iscrivere immediatamente il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» (1350), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti», già approvato dalla Camera dei deputati.

BAIARDI. Signor Presidente, siccome i colleghi del nostro Gruppo che maggiormente seguono questo problema sono ora impegnati in una conferenza stampa, proporrei che l'esame di questo disegno di legge venisse rinviato.

PRESIDENTE. Accolgo senz'altro la richiesta del senatore Baiardi. Mi permetto solo di far presente a tutti che dovremmo cercare di evitare contemporaneità di impegni, assicurando invece una maggiore presenza soprattutto in questi giorni, in cui, avendo appena terminato l'esame della legge finanziaria ed essendo alla vigilia delle ferie natalizie, abbiamo di fronte un'imponente mole di lavoro. Se nelle Commissioni il lavoro legislativo non deve essere un'attività residuale, allora è necessario evitare contemporaneità di impegni e conseguenti assenze.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi» (1334)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta dell'11 dicembre.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Come si ricorderà, signor Presidente, la discussione del disegno di legge in esame era stata rinviata, nella precedente seduta, su proposta del Gruppo socialista che aveva fatto rilevare l'opportunità di approfondire la materia. Devo ora prendere atto con rammarico dell'assenza dei senatori socialisti, che avrebbero dovuto oggi pronunciarsi sul provvedimento. Presumo, comunque, che ciò equivalga ad un loro assenso.

PRESIDENTE. Giustamente, a mio avviso, il relatore ha fatto rilevare l'assenza proprio di coloro che avevano chiesto nella precedente seduta il rinvio dell'esame del provvedimento. Purtroppo, senatore Fiocchi, non possiamo fare altro che prenderne atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

POLLIDORO. Credo, signor Presidente, che il disegno di legge in esame sia molto importante e delicato. Come si ricorderà, è ormai dal 1976 che si parla di riforma dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, i cui pesanti ritardi sono peraltro da attribuire, a nostro avviso, al Governo. Nel 1976, infatti, si fece ricorso ad un provvedimento parziale proprio in attesa della riforma; ebbene, dopo quasi dieci anni ci troviamo nuovamente di fronte ad una misura di carattere parziale.

Come lo stesso senatore Fiocchi ha rilevato nella sua relazione, è attualmente in corso di elaborazione, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, un nuovo schema di provvedimento organico per il riordinamento dell'intero servizio metrico. Per parte nostra, siamo ben consapevoli della gravità della situazione e dell'esigenza — che si fa sempre più pressante — di aumentare le dotazioni organiche dell'Amministrazione. Riteniamo che talune disposizioni contenute nel disegno di legge in esame siano senz'altro condivisibili; ve ne sono altre però che destano in noi alcune perplessità.

Occorre, infatti, approfondire — a nostro parere — determinati problemi, che sono estremamente delicati. Sarebbe necessario, ad esempio, accertare se esistano o meno direttive comunitarie in materia e verificare la

compatibilità del provvedimento in esame con tali direttive. Riteniamo pertanto opportuno un approfondimento tecnico della materia e conseguentemente un breve rinvio della discussione.

Il nostro impegno resta comunque quello di giungere in tempi brevi al varo del provvedimento, soprattutto al fine di garantire quell'aumento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione cui facevo cenno poco fa e che consideriamo indispensabile, in attesa di una riforma che ci auguriamo di non allontanare nuovamente attraverso l'adozione di misure parziali.

PETRILLI. Signor Presidente, per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Pollidoro e relativa ad una verifica della compatibilità del provvedimento in discussione con la normativa comunitaria, ritengo doveroso fare alcune precisazioni.

Innanzitutto, la Presidenza del Senato non ha ritenuto di dover deferire per il parere il disegno di legge in esame alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, di cui sono Presidente. In secondo luogo, non mi risulta che esistano direttive comunitarie in materia. Pertanto, il problema sollevato dal senatore Pollidoro, a mio avviso, non si pone.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Il senatore Pollidoro ha ripreso nel suo intervento alcune osservazioni contenute nella mia relazione, soffermandosi in particolare sull'urgenza di un aumento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione, la cui carenza pregiudica il regolare svolgimento delle attività degli operatori del settore. Sappiamo benissimo, ad esempio (come, del resto, è stato fatto rilevare dalle stesse associazioni di categoria), che le attività dei fabbricanti di strumenti di misurazione rimangono ferme fino a quando gli stessi strumenti non siano stati sottoposti alle necessarie operazioni di verifica e di legalizzazione da parte degli ispettori metrici, a tali compiti delegati. Inoltre, sono state ripetutamente manifestate preoccupazioni da parte degli stessi consumatori, di cui la situazione attuale non consente una adeguata tutela.

Ho già avuto modo di sottolineare che il di-

segno di legge in esame deve essere considerato un «provvedimento ponte», in attesa che il Governo presenti al Parlamento il progetto di riforma dell'intero servizio metrico, attualmente in corso di elaborazione; per questo insisto sulla necessità di approvare il disegno di legge in discussione senza ulteriori rinvii.

Come si ricorderà, nella mia relazione ho fatto tra l'altro riferimento ad una serie di provvedimenti — nessuno dei quali, peraltro, è mai giunto all'approvazione definitiva — tendenti a dare una organica soluzione ai problemi dell'Amministrazione metrica attraverso una sua generale ristrutturazione, soffermandomi in particolare sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, che all'articolo 1 riconosceva in Italia il sistema di unità di misura legale basato su sette unità fondamentali, denominato «sistema internazionale di unità» e contemplato dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 71/354/CEE, successivamente modificata dalla direttiva del Consiglio medesimo 76/770/CEE. Con riferimento alla questione sollevata dal senatore Pollidoro, ritengo opportuno sottolineare come il provvedimento in esame si limiti, in sostanza, ad un semplice aumento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione, per cui appare evidente che non può assolutamente porsi in questa sede il problema di una verifica della sua compatibilità con la normativa comunitaria, ammesso che esista una normativa comunitaria in materia.

PETRILLI. Come ripeto, a me non risulta che vi siano direttive della CEE al riguardo.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Desidero infine ricordare che la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso sul disegno di legge in esame parere favorevole, a condizione che ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 3 la decorrenza degli effetti giuridici delle disposizioni ivi contenute sia spostata dal 1° gennaio 1985 al 1° gennaio 1986 e che, conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, le parole: «per gli anni 1985, 1986, 1987» siano sostituite dalle seguenti: «1986, 1987, 1988». Poichè ritengo del tutto giustificate tali osser-

vazioni, preannuncio che presenterò io stesso alcuni emendamenti conformi ai suggerimenti avanzati dalla Commissione bilancio e programmazione economica.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Allo stato attuale, mi pare che vi sia solo una richiesta di modifiche da parte della Commissione bilancio: altri emendamenti non mi risultano. La Commissione bilancio chiede, come ha precisato il relatore, senatore Fiocchi, che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle disposizioni sia spostata al 1° gennaio 1986. Questo è ben comprensibile: se era già discutibile una retroattività di pochi mesi per queste disposizioni, diventa impossibile la retroattività di un anno.

Il Governo è dunque d'accordo sull'emendamento proposto dalla Commissione bilancio in relazione alla decorrenza dei termini che ricorrono agli articoli 1, 3 e 5.

Per il resto il Governo osserva che ogni provvedimento può essere più organico e più completo di quanto in effetti non sia. Tuttavia sottolinea anche che il motivo di fondo che ha spinto l'Esecutivo a presentare il disegno di legge permane nella sua urgenza e risponde, in sostanza, a due esigenze. In primo luogo, la tutela del consumatore attraverso l'adeguamento di organici palesemente insufficienti, ciò che indubbiamente agevolerà i controlli di cui da più parti si lamenta la carenza in vari settori come, ad esempio, i controlli sulle pompe di erogazione della benzina che attualmente avvengono con frequenza assai inferiore a quella necessaria per garantire il consumatore. In secondo luogo, l'esigenza di adeguare le misure contributive a carico dei fruitori di questo servizio, che sono ferme da moltissimo tempo e appaiono inadeguate.

Il disegno di legge configura una copertura sufficiente per il miglioramento del servizio e il Governo raccomanda alla Commissione la definizione di questi due aspetti. Fa presente inoltre che più vaste, più organiche, più incisive modificazioni sono, se positive, auspicabili; tuttavia sarebbe estremamente inopportuno un dilazionamento ulteriore della definizione di queste misure molto urgenti per l'andamento dell'Amministrazione metrica.

ALIVERTI. Signor Presidente, per la responsabilità che incombe su ciascuno di noi e per un minimo di credibilità che dobbiamo mantenere nei confronti dei nostri doveri, ricordo a me stesso e a tutti i membri della Commissione che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza tutti i Gruppi si impegnarono a concludere, prima della pausa feriale, almeno i tre provvedimenti, che giudicammo minori, giacenti presso la nostra Commissione.

Ne discese anche un impegno formale da parte dei rappresentanti dei Gruppi, affinché si potesse davvero concludere l'iter di tali provvedimenti.

Non sono mai pregiudizialmente contrario ad approfondimenti, specie quando ne viene invocata la necessità e sottolineata l'urgenza. Tuttavia ritengo che di fronte ad un provvedimento come questo, sull'Amministrazione metrica, il quale appare di una semplicità estrema, non si possano chiedere ulteriori approfondimenti. Il disegno di legge si articola, in sintesi, in due punti: l'aumento di sei volte del valore dei diritti metrici (che evidentemente deve essere aggiornato) e l'adeguamento delle dotazioni organiche.

Qualcuno ritiene necessario ascoltare in proposito le opinioni della pubblica Amministrazione. Intanto vorrei che venisse precisato chi dovrebbe essere ascoltato, se non è sufficientemente rappresentativo il Governo che ha presentato il provvedimento, con il concerto di molti Ministri.

Rinnovo nei confronti dei colleghi — e della Presidenza soprattutto — l'invito affinché sia mantenuto l'impegno; se questa volta venissimo meno alle scadenze che ci siamo fissati comprometteremmo anche l'assunzione di impegni futuri in sede di Ufficio di Presidenza. Non sono contrario, ripeto, ad approfondimenti, ma di fronte ad un disegno di legge di questo tipo credo che non occorra un grande studio e un ulteriore rinvio.

Invito allora il senatore Pollidoro a compiere uno sforzo affinché si possano concludere rapidamente i lavori sui provvedimenti al nostro esame, rispettando gli impegni che ci siamo assunti.

POLLIDORO. È a tutti nota la mia volontà di anticipare e talvolta di accelerare l'iter dei

provvedimenti che vengono al nostro esame, e il senatore Aliverti ne sa qualche cosa. Ma a volte ciò non è possibile anche a causa dei ritardi del Governo o di altri fatti contingenti.

Allora, in merito ad un provvedimento che — nei fatti — dal 1976 è in discussione, di fronte all'inadempienza del Governo, non capisco come una richiesta di approfondimento, che non riguarda l'articolo 3 (che è davvero urgente) e che non comporterebbe un rinvio superiore ai 15 giorni, possa suscitare tante polemiche.

Tuttavia, siccome è stata sottolineata l'urgenza delle disposizioni riguardanti il personale, anche noi accediamo alla soluzione prospettata di approvare subito il disegno di legge.

Vorrei però qualche chiarimento, da parte del Governo, per quanto riguarda l'articolo 1. Quale è la differenza che viene a determinarsi tra i diritti aggiornati e quelli precedenti? Quali sono le conseguenze di questo provvedimento?

Per quanto riguarda il pagamento dei diritti metrici, si dice che dovrà avvenire mediante versamento in conto corrente postale. Vorrei un chiarimento, perchè la questione è abbastanza complessa.

PACINI. Vorrei rivolgere una domanda in relazione alla proposta fatta dal relatore di modificare le date di cui agli articoli 1, 3 e 5. Infatti vorrei sottolineare che, qualora questo provvedimento venisse approvato dalla Camera con qualche ritardo, ci troveremmo nella necessità di modificare ulteriormente le date.

Presidenza del Vice Presidente LEOPIZZI

(Segue PACINI). Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 3, devo notare che la decorrenza economica e giuridica del personale, che dovrebbe essere assunto ai sensi dei precedenti commi (mi riferisco in particolare al punto 2 riguardante i pubblici concorsi), non può essere attribuita che dal momento in cui vengono nominati i vincitori. Allora che senso ha questo comma? Proporrei di abolirlo, ma vorrei prima un chiarimento in materia.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In relazione ai quesiti posti, premesso che una qualche inadeguatezza dei dati analitici che sono in grado di offrire può derivare dal fatto che il problema è stato seguito dal mio collega Sannese, il quale ne ha più diretta competenza, spero ugualmente di poter fornire risposte adeguate ai senatori Pollidoro e Pacini.

Per il 1986, la copertura finanziaria è tale da poter coprire l'eventuale proposto aumento dell'organico, così da non gravare sul bilancio dello Stato. Non sono in grado di stabilire in cifre assolute l'entità della spesa dovuta all'aumento, ma solo in cifre relative. Le tariffe sono state stabilite nel 1954 con la legge n. 600; sono state poi raddoppiate con la legge finanziaria del 1984, ma probabilmente questo raddoppio era già divenuto inadeguato.

Ho qui un appunto della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, che quantifica l'entità degli aumenti previsti per le diverse voci. Confido che questo appunto contenga dati esatti. L'aumento più cospicuo attiene alla prima verifica (verifica alla produzione, distributori di carburanti, bilance, misure lineari), che è previsto in 2.100 milioni per il 1986 e per il 1987: naturalmente sto parlando del gettito che si avrà per effetto dell'aumento.

Per quanto riguarda la verifica biennale, è previsto per il 1986 un gettito di 1.826 milioni, che dovrebbe raddoppiarsi nel 1987; ciò accade perchè queste verifiche vengono espletate negli anni dispari e quindi nel 1987 sarà necessario probabilmente destinare una somma doppia a queste operazioni.

Relativamente alla verifica dei misuratori di gas, sia per il 1986 che per il 1987, è previsto un gettito di 1.776 milioni. Per il marchio dei metalli preziosi la previsione di entrata è di 104 milioni per il 1986 e di 520 milioni per il 1987. Anche in questo caso la differenza fra i due anni credo sia legata al fatto che questi accertamenti avvengono all'inizio di anno. Per gli altri servizi inoltre sono previste entrate di 6 milioni per ciascun anno considerato.

Il totale dell'entrata del 1986 dovrebbe essere di 5.812 milioni e per il 1987 di 8.054 milioni. Come si vede si tratta di cifre, riferi-

te al bilancio dell'Amministrazione dello Stato, relativamente modeste, che sono oltretutto strutturate in 5 sottovoci anche più modeste. La previsione della spesa per un eventuale aumento dell'organico di 185 unità è inferiore al gettito previsto, oscillando attorno ai 5 miliardi.

Si tratta di un provvedimento in una materia che, posso riconoscerlo, va approfondita ulteriormente.

FELICETTI. La moltiplicazione per sei deriva dall'esigenza di copertura delle spese preventivate per i 185 dipendenti da assumere o da un calcolo relativo alla congruità dei diritti che si chiedono? Per ogni singola operazione cosa succede? Lei ci ha dato la cifra aggregata e questo è molto importante; ma oggi cosa si paga per un'operazione di controllo e cosa si pagherà dopo la moltiplicazione per sei?

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le operazioni sono innumerevoli e sono tutte tariffate in modo differenziato.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Nel documento distribuito a tutti i membri della Commissione sono riportate le vecchie tabelle sulle quali si possono applicare i coefficienti indicati dal disegno di legge.

PACINI. Senatore Felicetti, alla sua domanda risponde l'articolo 5 del disegno di legge.

POLLIDORO. Si potrebbe avere l'appunto della Direzione generale che lei, signor Sottosegretario, ha appena letto?

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Certamente, ma vorrei ribadire che si tratta di misure la cui rilevanza quantitativa risulta evidente dalle cifre, che peraltro non credo rispondano agli effettivi oneri a carico degli utenti, tenuto conto dell'inadeguatezza delle attuali tariffe.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Ritengo opportuno precisare che le associazioni di

10^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN (18 dicembre 1985)

categoria si sono dette d'accordo sull'entità degli aumenti, per cui vi è il pieno consenso proprio da parte di coloro sui quali andranno a gravare i nuovi oneri.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Evento più unico che raro, per la verità!

POLLIDORO. Questo può essere vero per quanto riguarda i fabbricanti di strumenti di misurazione; per gli altri, però, la questione è ben diversa. È innegabile comunque che l'esigenza di un adeguamento in proposito sia da tutti riconosciuta.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono questi, dunque, gli elementi che, allo stato attuale, il Governo è in grado di fornire alla Commissione. Tengo comunque a precisare di aver volutamente citato quei dati con le doverose riserve, trattandosi soltanto di previsioni alle quali non si intende assolutamente attribuire alcun valore di comunicazione ufficiale.

Per quanto riguarda le questioni relative al terzo comma dell'articolo 3, di cui con un emendamento si propone la soppressione, comprendo come le disposizioni in esso contenute possano apparire, di primo acchito, suscettibili di rilievi critici; qualora però si dovesse condizionare l'approvazione del disegno di legge in esame all'abrogazione di una norma che rappresenta, in realtà, soltanto una precisazione (anche se, per la verità, non perfettamente intelligibile *prima facie*), il Governo non potrebbe che rimettersi alla Commissione.

Ribadisco, infine, il consenso del Governo alle modifiche suggerite dalla Commissione bilancio e programmazione economica in ordine allo spostamento dei termini di decorrenza del provvedimento, che erano stati originariamente fissati al 1° gennaio 1985 in previsione di un *iter* del disegno di legge più celere di quanto, in realtà, non sia stato.

POLLIDORO. Vorrei che il rappresentante del Governo fornisca qualche chiarimento circa le nuove modalità di riscossione dei diritti metrici.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Al riguardo, senatore Pollidoro, ritengo opportuno attendere l'emanazione del relativo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, cui l'articolo 2 del provvedimento in esame si limita a fare rinvio e che determinerà le modalità e la decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici mediante versamento in conto corrente postale in sostituzione delle speciali marche «pesi, misure e marchio» attualmente in uso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avendo il relatore e il rappresentante del Governo già replicato intervenendo nel corso della discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 sono aumentati di sei volte:

a) i diritti di verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, e 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verifica prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 sono quintuplicati i diritti di saggio e di marchio

10^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

di cui all'articolo 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

3. Nell'articolo 6, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la parola: «raddoppiati» è sostituita dalla seguente: «quadruplicati».

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti. Il primo tende a sostituire, al comma 1, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1985» con le altre: «A decorrere dal 1° gennaio 1986». Il secondo tende a sostituire, al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1985» con le altre: «A decorrere dal 1° gennaio 1986».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore al comma 1 dell'articolo 1, di cui ho dianzi dato lettura.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento del relatore al comma 2 dell'articolo 1, di cui ho dianzi dato lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

POLLIDORO. Signor Presidente, a causa della mancanza degli approfondimenti richiesti, dichiaro l'astensione del Gruppo comunista su questo articolo.

LOPRIENO. A nome del Gruppo della Sinistra indipendente, mi associo alle considerazioni del collega Pollidoro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:

a) i diritti di verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e

per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, e 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verifica prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono quintuplicati i diritti di saggio e di marchio di cui all'articolo 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

3. Nell'articolo 6, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la parola: «raddoppiati» è sostituita dalla seguente: «quadruplicati».

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono determinate le modalità e la decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici mediante versamento in conto corrente postale, in sostituzione delle speciali marche «pesi, misure e marchio».

È approvato.

Art. 3.

1. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di

10^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN (18 dicembre 1985)

cui ai quadri 36/a, 57 e 78 annessi al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, e del personale operaio di cui alla tabella I annessa al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di:

- n. 50 posti di ispettore metrico;
- n. 20 posti di coadiutore;
- n. 25 posti di commesso bollatore;
- n. 5 posti di operaio specializzato.

2. I pubblici concorsi per le assunzioni di cui al comma precedente sono banditi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

3. Alle assunzioni del personale reclutato ai sensi dei precedenti commi non potranno essere attribuite decorrenze giuridica ed economica anteriori alla data del 1° gennaio 1985.

A questo articolo il senatore Pacini ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto concerne questo emendamento il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Pacini.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

POLLIDORO. Il Gruppo a cui appartengo voterà a favore di tale articolo. Riteniamo, infatti, che la norma in questione si muova nella direzione da noi voluta, di dotare l'Amministrazione metrica di un numero di dipendenti più congruo.

LOPRIENO. Anche la Sinistra indipendente, che condivide le motivazioni illustrate dal

senatore Pollidoro, voterà a favore dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

1. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di cui ai quadri 36/a, 57 e 78 annessi al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, e del personale operaio di cui alla tabella I annessa al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di:

- n. 50 posti di ispettore metrico;
- n. 20 posti di coadiutore;
- n. 25 posti di commesso bollatore;
- n. 5 posti di operaio specializzato.

2. I pubblici concorsi per le assunzioni di cui al comma precedente sono banditi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio, dei metalli preziosi, nonché del Corpo delle miniere, in servizio presso l'Amministrazione centrale, svolte dalla Direzione provinciale del tesoro e dalla Ragioneria provinciale di Roma in forza degli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge,

rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero.

2. La Direzione provinciale del tesoro di Roma trasmette alla Ragioneria centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i ruoli di spesa fissa intestati al personale di cui al comma precedente.

È approvato.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1985, 1986 e 1987, con quota parte del maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti metrici di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FIOCCHI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio, presento un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 5, le parole: «per gli anni 1985, 1986 e 1987» con le altre: «per gli anni 1986, 1987 e 1988».

ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1986, 1987 e 1988 con quota parte del maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti metrici di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

POLLIDORO. Signor Presidente, pur riconoscendo che l'articolo 3 del disegno di legge in esame affronta il problema della carenza degli organici, il Gruppo comunista (mi risulta che il Gruppo della Sinistra indipendente farà altrettanto) si asterrà dalla votazione del provvedimento nel suo complesso. Riteniamo infatti che, dato il ritardo di dieci anni con cui il Governo affronta la questione, un maggior approfondimento sarebbe risultato opportuno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO